

Direzione Istruzione e Formazione**Settore Sistema Regionale della Formazione:****Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema**

DECRETO 8 aprile 2020, n. 5189

certificato il 09-04-2020

Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta.

LA DIRIGENTE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3 relativo alla competenza ad adottare le misure di contenimento;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020, tra cui la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, che prevede che possano essere adottate, secondo la procedura del successivo art. 2, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, le misure indicate al comma 1, tra le quali la misura di cui alla lettera p) relativa alla sospensione dei servizi educativi (...) e dei corsi professionali ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 1° aprile 2020 che ha dettato disposizioni applicative del citato d.l. 19/2020, ed in particolare l'art. 1, comma 1 in base al quale è stata ulteriormente confermata fino al 13 aprile la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della formazione regolamentata - appro-

vato nella seduta del 31 marzo 2020 della Conferenza delle Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano - recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza stessa il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19;

Considerato che con il sopra citato Accordo del 31 marzo:

- è consentito il ricorso a modalità FAD/e-learning al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui fino al 30 % con modalità sincrone o asincrone e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrone, escludendo dal campo di applicazione la formazione in materia di salute e sicurezza e tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning e che ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore;

- sono confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in riferimento all'obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e dell'esame conclusivo;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e in particolare l'articolo 17, comma 2 relativo all'offerta di formazione professionale riconosciuta che è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29 luglio 2019 che approva il "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 che al paragrafo B.1.4.1, relativo alla formazione a distanza, stabilisce che la percentuale di FAD che è possibile prevedere all'interno di un percorso formativo non è fissa ma varia in riferimento al livello del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) della qualificazione e alla norma che definisce la tipologia di percorso e che l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza/e-learning deve essere specificatamente autorizzata all'amministrazione regionale in sede di valutazione ex ante e selezione dei progetti formativi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 731/19 avente ad oggetto "Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze. L.R. 32/2002 art. 17 comma 2" come modificata dalla DGR n. 1580/19;

Vista la dgr n. 356 del 16 marzo 2020 con la quale la Giunta regionale, considerato che, in questa fase di emergenza, possono rendersi necessarie altre disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale, ha dato mandato, per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla competente Direzione regionale ad adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale, anche relativamente alle eventuali scadenze in essi stabiliti;

Viste le comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 5 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 aventi ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, in materia di formazione professionale" che hanno fornito agli organismi formativi accreditati le prime disposizioni di dettaglio conseguenti alla sospensione dei corsi di formazione professionale disposta dai decreti del Presidente del Consiglio del 4 e 9 marzo 2020, facendo comunque salva la modalità di formazione a distanza;

Viste le ulteriori comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 13.03.20 con oggetto "Formazione a Distanza nella situazione di emergenza epidemiologica covid 19" e del Dirigente responsabile del Settore Sistema della Formazione Professionale : Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema del 26 marzo 2020 con oggetto "Percorsi formativi riconosciuti in corso di svolgimento. Linee guida per la formazione a distanza (FAD) in sostituzione della formazione d'aula nel periodo di emergenza COVID 19" aventi l'obiettivo di fornire le prime indicazioni operative per consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da consentire - ove possibile - la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari, per i corsi formativi già in svolgimento;

Vista la comunicazione del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana al Comitato direttivo del 26 marzo 2020 relativa all'accordo in via di adozione da parte della Conferenza dei Presidenti che apre la possibilità di ricorrere alla FAD, per la durata del periodo dell'urgenza, per la formazione regolamentata, salvo alcune eccezioni;

Vista la forte richiesta che viene dal territorio regionale da parte degli organismi formativi accreditati ad avviare nuove attività formative relativamente a percorsi formativi riconosciuti con le medesime modalità alternative alla frequenza in aula durante il periodo dell'emergenza;

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza che potrebbe anche comportare un ulteriore allungamento del periodo di sospensione delle attività;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione delle disposizioni aventi per oggetto "Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta" Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente atto, che riepilogano ed integrano quanto precedentemente indicato nelle citate comunicazioni del 13 e 26 marzo relativamente alle indicazioni previste per l'attività formativa riconosciuta;

Ritenuto opportuno altresì prevedere per gli organismi formativi accreditati alla formazione, fino al termine del periodo di sospensione della formazione in presenza legato alla situazione di emergenza epidemiologica COVID 19, la possibilità di realizzare le attività didattiche per i corsi riconosciuti secondo quanto stabilito nel citato allegato A;

DECRETA

- di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, le disposizioni aventi per oggetto "Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta", Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente atto, che riepilogano ed integrano quanto precedentemente indicato nelle citate comunicazioni del 13 e 26 marzo in merito alle prime indicazioni per l'attuazione di corsi riconosciuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Cecilia Chiarugi

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

L'ambito di applicazione delle seguenti modalità operative comprende i percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR).

Come previsto dall' *"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19"*, approvato il 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano, il presente provvedimento non si applica:

- alla formazione in materia di salute e sicurezza;
- a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.

L'ambito di applicazione comprende, rispetto alla data di adozione del presente atto :

1. edizioni già in svolgimento, ovvero per cui si è già verificato l'avvio in aula;
2. richieste di edizioni per le quali si sono concluse le attività di pubblicizzazione;
3. richieste di edizioni in pubblicizzazione;
4. richieste di nuove edizioni.

Le misure di seguito descritte hanno validità fino al termine del periodo di sospensione della formazione in presenza legato alla situazione di emergenza. Al termine dell'emergenza, la formazione d'aula teorica, di cui al successivo paragrafo 2 lettera B), non ancora svolta, verrà erogata in presenza presso la sede individuata per lo svolgimento del corso.

2. PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLA FAD/E-LEARNING

A) FAD/e-learning con le caratteristiche indicate nella DGR n. 988/2019

Come già indicato nella circolare regionale del 13/3/2020, è data la possibilità di rimodulare il percorso riconosciuto con una diversa percentuale di formazione in modalità FAD/e-learning secondo le caratteristiche di cui al paragrafo "B.1.4.1 Formazione a Distanza" della DGR 988/2019. Per il RRFP i limiti percentuali sono quelli indicati nelle tabelle di cui ai par. B.2.1 e B.2.2 della DGR 988/2019 e nella DGR 356/2020 per i percorsi IeFP. Per il RRFR si rimanda a quanto indicato nel paragrafo sopra citato.

B) FAD sincrona

La restante percentuale di ore di formazione teorica, c.d. “formazione d’aula teorica”, può essere sostituita con Formazione a Distanza (FAD) avente caratteristiche specifiche e garantendo quanto di seguito riportato.

1. La FAD deve essere *sincrona*, ossia realizzarsi come attività formativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audio conferenza ecc.) e, in generale, attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.

2. La FAD di cui al punto 1 è l’unica ammessa a “sostituire” quella d’aula “in presenza”.

3. La piattaforma scelta dall’organismo formativo dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FAD

Per l’avvio dell’attività formativa in modalità a distanza, di cui al precedente paragrafo 2, si precisa quanto segue :

- per le edizioni già in svolgimento alla data delle presenti disposizioni, punto 1 del paragrafo 1, non è necessario attendere l’autorizzazione preventiva dell’UTR. Saranno attivati dagli UTR successivi controlli;
- per tutte le altre casistiche, è necessario attendere l’autorizzazione preventiva dell’UTR.

L’organismo formativo, in entrambe le casistiche sopra indicate, prima dell’avvio dell’attività formativa in modalità a distanza, deve trasmettere all’UTR, ove possibile mediante la piattaforma informatica SIFORT, quanto segue :

- un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
- la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze;
- il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale di cui al precedente paragrafo 2;
- l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- il calendario mensile delle lezioni FAD e i docenti impegnati. La distribuzione oraria della FAD deve garantire la qualità dell’apprendimento. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore di aula dipende dalla durata dell’emergenza sanitaria;
- per le edizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1, le modalità di selezione e verifica dei requisiti degli allievi;
- dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell’utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

4. MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLA FAD

4.1 Requisiti specifici per le richieste di edizioni non ancora avviate in aula, ovvero di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1 :

- **modalità di pubblicizzazione.** Per le richieste di edizione di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 1, l'organismo formativo deve specificare, nella pubblicizzazione rivolta ai potenziali partecipanti, le modalità di erogazione della formazione teorica mediante l'utilizzo della FAD, integrando, nel caso in cui la richiesta di edizione si trovi già in pubblicizzazione, quanto precedentemente comunicato;
- **informativa e accettazione dell'utente.** L'organismo formativo, prima dell'avvio di un'edizione territoriale, deve acquisire l'accettazione (con le modalità riportate al punto successivo) da parte dell'utente a fronte di specifica informativa resa rispetto alla rimodulazione didattica in FAD. I contenuti minimi dell'informativa sono i seguenti : a) le percentuali di FAD di cui al precedente paragrafo 2; b) che il percorso formativo sarà svolto in FAD sincrona, per le ore di formazione d'aula teorica, limitatamente alla durata della situazione di emergenza; c) le dotazioni tecnologiche minime di cui l'utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD sincrona; d) le modalità di realizzazione delle eventuali prove di selezione e/o verifica dei requisiti d'ingresso, legate allo svolgimento a distanza. L'acquisizione dell'accettazione da parte dei corsisti è estesa anche ai corsi già avviati in aula e per i quali l'organismo formativo non abbia ancora presentato alla data di adozione del presente atto la comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.
All'utenza eventualmente già selezionata deve essere consentita la possibilità di ritirarsi.
La documentazione in esame deve restare agli atti per le eventuali verifiche dell'UTR;
- **modalità di presentazione delle domande di iscrizione.** L'organismo formativo deve garantire la possibilità d'iscrizione al corso attraverso il proprio sito internet o mediante posta elettronica. In entrambi i casi, deve essere assicurata la raccolta di tutte le informazioni previste dalla domanda di iscrizione cartacea;
- **numero massimo di partecipanti.** Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione è pari al numero massimo di allievi già previsti per la formazione in aula, nel rispetto della vigente normativa che richiede una superficie delle aule calcolata garantendo, al minimo, 1,8 mq per ciascun allievo;
- **modalità per le prove di selezione o per la verifica dei requisiti in ingresso.** Laddove si debbano svolgere prove di selezione e/o di verifica dei requisiti in ingresso al corso (es. dgr 988/19 B.1.2.1 Verifica del livello di competenze in ingresso per cittadini stranieri) l'organismo formativo deve assicurare che il loro svolgimento avvenga attraverso modalità che non richiedano la presenza fisica delle persone garantendo pari trattamento e pari condizioni di accessibilità agli utenti. Le modalità e le risultanze del processo selettivo dovranno comunque essere riportate nel verbale di selezione. Si specifica quanto segue:
 - ✓ i colloqui individuali devono essere svolti mediante collegamento sincrono audio e video mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 lettera B). Deve essere conservata agli atti e resa disponibile per i controlli idonea documentazione attestante lo svolgimento delle prove e l'identità delle persone che vi hanno partecipato. E' responsabilità dell'organismo formativo procedere all'identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di identità in streaming;
 - ✓ le prove scritte, ove previste, dovranno essere somministrate in modalità da remoto, ad esempio prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento

di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test tramite la piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 lettera B) con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile;

✓ Sono escluse dalla realizzazione in modalità a distanza tutte le prove pratiche di selezione che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni e attrezzature.

4.2 Per la FAD sostitutiva d'aula, di cui al paragrafo 2 lettera B), le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula". Il registro d'aula dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma in uso. A tale riguardo, dovrà essere allegato al registro il report delle presenze generato dalla piattaforma utilizzata.

Per la FAD di cui al paragrafo 2 lettera A) si rimanda a quanto indicato nella dgr 988/2019.

4.3 Tutti i partecipanti al percorso formativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività.

Si precisa che l'organismo formativo deve comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso

Tutta la documentazione, inclusa quella riguardante le domande di iscrizione presentate dagli allievi, le eventuali prove di selezione svolte e di verifica dei requisiti in ingresso e relativi verbali, così come le eventuali prove intermedie, dovrà essere disponibile presso l'organismo formativo per i controlli da parte dei competenti settori territoriali.

In caso di mancata coerenza con le presenti disposizioni, non sarà possibile il riconoscimento delle attività realizzate.

5. PARTE PRATICA ED ESAMI

Le attività pratiche e laboratoriali previste dagli specifici profili e figure professionali, così come l'esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell'attestato/qualificazione, sono effettuati sempre in presenza.